



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL “*BONUS BEBÈ*”

REVISIONI

	Data	n. Delibera del Consiglio comunale
0	10/02/2020	5
1		
2		
3		
4		
5		

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Crescentino, con il presente Regolamento, istituisce il “*Bonus bebè*” quale sostegno economico alla natalità da erogare alle famiglie dei nuovi nati residenti all’interno del Comune di Crescentino.

Il “*Bonus bebè*” viene istituito sia per dare un aiuto ai genitori ad affrontare quei compiti di cura e soddisfacimento delle esigenze primarie correlate alla nascita di un figlio sia per premiare la loro scelta di genitorialità.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

I soggetti legittimati alla presentazione della domanda di erogazione del bonus sono:

- a) indifferentemente uno dei due genitori, nel caso di genitori coniugati o non coniugati, ma conviventi, previo il consenso di entrambi;
- b) il genitore con cui il figlio convive, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi;
- c) il genitore con cui il figlio convive, nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell’Autorità giudiziaria o nel caso di provvedimento di affido condiviso;
- e) il singolo genitore nel caso ci sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale.

Le suddette condizioni devono sussistere alla data della nascita del bambino e/o del procedimento di adozione.

La domanda può essere presentata da un solo genitore.

Art. 3 – Requisiti

1. Il bonus è concesso:

- a) al genitore beneficiario che ne fa richiesta entro 12 mesi dalla nascita del figlio, a condizione che il nascituro sia stato iscritto, entro i termini previsti, all’anagrafe del Comune di Crescentino;
- b) al genitore beneficiario che ne fa richiesta entro 12 mesi dalla data del provvedimento di adozione (disciplinata dalla legge 4 marzo 1983 n. 184 – diritto del minore ad una famiglia) di un minore fino al 5° anno di età, a condizione che sia stato iscritto, entro i termini previsti, all’anagrafe del Comune di Crescentino

2. Almeno uno dei genitori del medesimo nucleo familiare deve soddisfare il seguente requisito:

- a) essere cittadino italiano, comunitario o di stati extracomunitari, con permesso di soggiorno lungo di cui all’art. 9 del D.lgs. 286/98, residente nel Comune di Crescentino da almeno 3 anni;

3. Il bonus non si può concedere qualora l’ISEE in corso di validità sia uguale o superiore a € 25.000,00.

4. L’erogazione del riconoscimento avverrà solo se la famiglia è in regola con i pagamenti delle imposte comunali.

Art. 4 – Importo del bonus

L'importo del bonus è quantificato annualmente con delibera di Giunta comunale in funzione alle disponibilità di bilancio e non potrà essere comunque inferiore alla somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00).

Qualora, a causa del numero dei richiedenti, ovvero dell'insufficienza delle previsioni di bilancio, non fosse possibile l'erogazione del riconoscimento, l'Amministrazione comunale provvederà a reintegrare la disponibilità del fondo nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, ovvero a evadere le istanze già pervenute mediante il fondo ricostituito nel nuovo esercizio finanziario.

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio Segreteria ed Affari generali e pubblicati sul sito internet del Comune.

Le domande debitamente sottoscritte, debbono essere corredate da copia del documento d'identità e complete di tutte le necessarie ed idonee documentazioni. Devono essere allegate obbligatoriamente copia in originale di fatture o scontrini fiscali comprovanti la spesa per l'acquisto di materiale inerente la cura del bambino fino alla concorrenza del contributo erogato.

2. Le domande del bonus devono essere presentate entro e non oltre i 12 mesi dalla nascita del figlio per il quale si richiede il bonus.

3. Per le adozioni il termine di cui al punto 2, decorre dalla data del provvedimento di adozione.

4. L'erogazione del bonus avverrà entro il 30 giugno per le domande presentate entro il primo semestre ed entro il 31 dicembre per le domande presentate nel secondo semestre.

Art. 6 – Cumulabilità

Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno alla natalità.

Art. 7 – Verifiche e controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del succitato decreto, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

In sede di prima applicazione possono fare richiesta i genitori dei figli nati entro i 12 mesi antecedenti la data di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.